

ALLEGATO I

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006

Stato membro

Italia

Regione (specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale)

Lombardia

Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale

(Indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario).

Misure regionali di Sostegno delle Aziende frutticole e vivaistiche colpite da "Vaiolatura delle drupacee" causata dall'agente patogeno "Plum pox virus" (Sharka), o da "Colpo di fuoco batterico", causato dall'agente patogeno "Erwinia Amylovora"

Base giuridica (Specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale)

- *Deliberazione Giunta regionale n. 6840 del 19/03/2008, "Misure regionali di Sostegno delle Aziende frutticole e vivaistiche colpite da "Vaiolatura delle drupacee" causata dall'agente patogeno "Plum pox virus" (Sharka), o da "Colpo di fuoco batterico", causato dall'agente patogeno "Erwinia Amylovora" (art. 17, c. 1, lett. B), L.R. n. 7/2000)*
- *Legge Regionale n. 7 del 7/02/2000, "Norme per gli interventi regionali in agricoltura", art.17 Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti;*
- *Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, art. 16, punto 1;*
- *Legge 1 luglio 1997 n. 206, "Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";*
- *Legge 17 agosto 1999 n. 307 "Disposizioni in materia d'interventi del fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatie di eccezionale gravità";*
- *Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della «Vaiolatura delle drupacee»(Sharka)";*
- *Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora), nel territorio della Repubblica";*

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto

individuale concesso alla società (importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato della perdita di gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale indicare l'importo globale dell'aiuto/della perdita di gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrata l'importo (massimo) del credito garantito.)

2,5 milioni di Euro

Intensità massima dell'aiuto (indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile).

Fino al 100%

Data di applicazione (indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale).

A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime o dell'aiuto individuale (indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data prevista (anno e mese) dell'ultima rata da versare).

Fino al 31/12/2013

Obiettivo dell'aiuto (E' inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. Indicare gli altri obiettivi (secondari) perseguiti. Indicare quale articolo [articoli da 4 a 17] è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale).

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006, l'aiuto prevede la compensazione dei danni causati dalle fitopatie Vaiolatura delle drupacee (Sharka) e Colpo di fuoco batterico (Erwinia), alle aziende frutticole e vivaistiche in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di piante infette. La Commissione UE con decisione SG (2001) D/289300 del 20/06/2001, ha espresso parere di compatibilità agli aiuti per l'estirpo ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpite da tali infezioni.

La Regione Lombardia ha adottato misure di lotta obbligatoria previste dalla normativa comunitaria e nazionale al fine di contrastare l'espandersi di infezioni di Sharka ed Erwinia, in esecuzione a disposizioni del Ministero per le politiche agricole e forestali (decreto del 29/11/1996 e decreto n. 356 del 10/09/1999). Nonostante ciò, queste hanno continuato a manifestarsi rendendo necessario dare attuazione al presente programma di misure regionali. Le imprese agricole che possono aderire all'aiuto per il risanamento della produzione sono quelle che:

- *hanno dato esecuzione alle misure di lotta obbligatoria previste dall'ordinanza emanata dalla competente Struttura regionale di estirpazione e/o di distruzione di piante da frutto di albicocco, ciliegio acido, ciliegio dolce, cotogno, melo, pero, pesco, susino e dei relativi portainnesti;*
- *non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati;*
- *e che si impegnano ad eseguire, sulle particelle aziendali interessate dall'estirpazione, entro il termine di 12 mesi, il reimpianto di piante da frutto (in numero o su una superficie pari a quella delle piante estirpate; e nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie) di una o più delle seguenti specie (anche se diverse a quelle espianate): actinidia (actinidia spp.), albicocco (prunus armeniaca), ciliegio acido (prunus cerasus), ciliegio dolce (prunus avium), cotogno (cydonia oblonga), kaki (diospyros kaki), melo (malus domestica), pero (pyrus communis), pesco (prunus persica), susino (prunus domestica e prunus salicina); nel caso in cui per disposizioni fitosanitarie non sia possibile effettuare il reimpianto con specie sensibili alla patologia accertata e, per motivi legati alla specializzazione produttiva dell'azienda, non sia possibile utilizzare una delle specie alternative sopraelencate, l'entità del contributo è ridotta all'80%.*

L'entità del contributo è calcolato sulla base dei parametri previsti dalle leggi n. 206 del 1 luglio 1997 e n. 307 del 17 agosto 1999, che considerano in forma differenziata i vivai dai

frutteti e nell'ambito di questi ultimi l'età dell'impianto arboreo. Nel calcolo dell'entità degli aiuti da concedere verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e quelli non sostenuti a causa delle fitopatie, che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Settore o settori interessati (indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio, suini/pollame) o vegetale (ad esempio, mele/pomodori) di cui trattasi.
Aziende agricole: frutticole, vivaistiche

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Regione Lombardia – Direzione Generale agricoltura – Via Pola, 12/14 – 20124 Milano

Sito Web (indicare il sito internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto).

www.agricoltura.regione.lombardia.it, cliccare su “Per saperne di più”, poi su “Aiuti di Stato”

Altre informazioni

*Il Dirigente della Struttura
Raccordo con le Politiche Nazionali e Comunitarie
Dr.ssa Enrica Gennari*

